



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VITTORINO DA FELTRE – NICOLA ZINGARELLI"
FOGGIA

71122- Via S. Francesco Fasani 2/4

Tel. 0881/814814 – PEO: fgic85700x@istruzione.it – PEC: fgic85700x@pec.istruzione.it web: www.icsdafeltrezingarelli.it

Codici: Meccanografico: FGIC85700X – Fiscale 94090800718 – Univoco:

Circolare n. 154/2324

Foggia, data di protocollo

Agli alunni e alle loro famiglie

Al Personale scolastico

Al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

Al dsga

Al sito web

Oggetto: Disposizioni relative al divieto di fumo

Il Dirigente scolastico

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Circolare Ministro della Salute 5/10/1976 n. 69
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, “ Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- DPCM 23/12/2003
- Circolare Ministro della Salute 28/03/2001 n. 4 Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;
- Legge n. 3 /2003 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori “ ;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/231;
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;
- Legge finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104.- convertito con modifiche L.128/2013 -” Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.”, che estende il divieto di fumo alle pertinenze e anche all'aperto delle Istituzioni scolastiche “ Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni e il divieto di sigarette e sigarette elettroniche nei locali e nelle pertinenze anche all'aperto delle Istituzioni scolastiche.

CONSIDERATO che la Scuola coopera con le famiglie perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

DISPONE

Ai sensi del Decreto Legge n° 104 del 12/09/2013, **il divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche** in tutti i locali dell'Istituto e nella pertinenza anche all'aperto dell'Istituto, a carico del personale scolastico, degli esperti esterni, degli studenti e di chiunque sia occasionalmente presente nell'Istituto

Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, il mancato rispetto del divieto assoluto di fumare o di utilizzare sigarette elettroniche da parte del personale scolastico e degli alunni è sanzionabile anche disciplinarmente .

Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEL RISPETTO DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei plessi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i seguenti:

1. Le Docenti Calabrese Loredana e Anna Maria Mottola – Plesso Zingarelli
2. Docente Filomena Turchiarelli - Plessi San Lorenzo e Vittorino
3. Docente Lucia T.Clemente - Plesso Ortona sud

I predetti soggetti designati richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Dirigente Scolastico, competente ad applicare le sanzioni.

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

I collaboratori scolastici in servizio avranno l'obbligo di segnalare senza indugio ai soggetti designati le violazioni di cui vengono a conoscenza.

SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto o nel cortile) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di una sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999,. Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma della presente disposizione.

Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto "IC da Feltre-Zingarelli", Foggia).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione della presente disposizione, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti anche con sanzioni disciplinari.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi della presente disposizione, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età del trasgressore;
- c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.
 - Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.
 - Se il trasgressore è minorenni, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Salerno, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

d) Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza e quarta copia in apposito Archivio.

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione al Prefetto competente territorialmente bisogna comunicare al Prefetto il mancato pagamento della sanzione, qualora scaduto il termine di pagamento, la ricevuta dello stesso non venisse consegnata a scuola.

Il Dirigente scolastico

Lucia Gaeta



